

Nel 2000 sono stati emessi due provvedimenti autorizzativi nei confronti di donne interdette in relazione all'articolo 13 della Legge n.194; in particolare, il giudice tutelare di Rieti e quello di Campi Salentina hanno ritenuto di accogliere i ricorsi presentati dai tutori della donna incapace di intendere e di volere.

2.3 LE OSSERVAZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Per quanto attiene all'analisi dei provvedimenti del giudice tutelare gli uffici giudiziari interessati hanno concordato che generalmente la normativa in questione ottiene piena osservanza presso gli ospedali e i consultori.

Nell'ambito nazionale è stato confermato dalle autorità giudiziarie che l'applicazione della legge avviene senza inconvenienti e particolari difficoltà.

Tuttavia, uno dei problemi riproposti più frequentemente è quello relativo alla limitazione posta dalla legge stessa ai poteri inerenti all'istituto della potestà parentale ed al generale potere-dovere del genitore di educare i figli.

In due casi il giudice tutelare di Como non ha concesso la richiesta autorizzazione non ravvisando nelle condizioni socio - familiari dei casi specifici quei **seri motivi** tali da permettere l'intervento dell'ufficio come attività sostitutiva dell'assenso delle persone esercenti la potestà o la tutela sulla minore.

Dello stesso parere è il giudice tutelare di Cuneo il quale ha rifiutato l'autorizzazione sostenendo che la potestà dei genitori non può essere sostituita dalle determinazioni del giudice nel caso in cui non siano oggettivamente seri i motivi che sconsigliano o rendono superfluo l'intervento dei genitori medesimi.

Di parere opposto è il giudice tutelare di Piombino il quale ha autorizzato l'interruzione della maternità, asserendo che il compito del magistrato consiste unicamente nel valutare la sussistenza delle condizioni previste senza compiere alcuna attività istruttoria che ecceda il colloquio con la minore, considerando come **eventuale** il colloquio con i genitori e soltanto nel caso in cui questi ultimi accompagnino la figlia.

Anche il giudice tutelare di Grosseto, in un caso, ha disposto il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta considerato l'assenso del padre, unico presente dei genitori - la madre allontanatasi dalla residenza familiare; mentre quello di Monza in altro caso si è dichiarato incompetente, dato l'assenso della madre.

Infine per il giudice tutelare di Cremona, non essendo il minore un soggetto passivo delle scelte degli adulti ma un titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, al giudice non spetta altro che prendere atto delle ragioni **astrattamente** idonee a giustificare l'interruzione della gravidanza senza ulteriormente indagare nel merito o procedere a diversi accertamenti circa la loro fondatezza.

In relazione all'art.12 del testo legislativo, il presidente del tribunale di Bergamo ha fatto presente che, nel corso degli anni, sono notevolmente diminuite le domande di interruzione della maternità senza specificare però se tale fenomeno possa essere riconducibile, nell'adozione di siffatti provvedimenti, al rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art.12 della legge.

Il giudice tutelare di Anzio ha fatto presente che la proficua attività svolta dal locale consultorio nell'ambito della fase preventiva ha contribuito a limitare i casi di interruzione della gravidanza.

Infine il giudice tutelare di Bari ritiene che il mezzo più efficace per prevenire il fenomeno delle gravidanze indesiderate sia quello di educare i minore di ambo i sessi ad una corretta sessualità attraverso l'informazione e l'educazione che dovrebbero essere assicurate già all'interno del nucleo familiare nonché nella scuola e da parte dei mass media.

Il giudice tutelare di Firenze pone l'accento sulla mancanza di informazione e qualificazione professionale dei medici di famiglia auspicando provvedimenti legislativi mirati alla abrogazione della disposizione che consente alle donne di rivolgersi anche a tale professionista.

3. LE INIZIATIVE LEGISLATIVE E LE PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI

3.1. LE INIZIATIVE LEGISLATIVE

Come noto, la legislazione in materia di aborto costituisce da sempre oggetto di un vivace dibattito, che in passato si tradusse in due iniziative referendarie (entrambe conclusesi con la conferma della disciplina dettata dalla legge 22 maggio 1978, n. 194), oltre che nella presentazione di numerose questioni di legittimità costituzionali (tutte respinte dalla Corte costituzionale, sebbene con motivazioni legate alla sua "incompetenza istituzionale" quanto a scelte di incriminazione).

Ma l'attenzione nei confronti dell'argomento continua ad essere attuale, al punto da farne uno dei principali temi di discussione politica, come anche testimoniato dalla presentazione di due proposte di legge volte ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta (proposta Camera dei Deputati, n. 1290, di iniziativa dell'On. Polenta ed altri, comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1996 e proposta Camera dei Deputati, n. 1353, di iniziativa dell'On. Teresio Delfino, comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1996).

Il fermento propositivo in materia di aborto risulta poi dall'assunzione di numerose iniziative legislative. Queste, peraltro, non sembra riescano ad attestarsi su posizioni sufficientemente conformi, come invece sarebbe opportuno, in considerazione della particolare delicatezza della materia e dall'elevato interesse che riveste per la collettività. Sicché, ad onta del numero di disegni e di proposte legislative pendenti, nessuno di essi è stato discusso nelle competenti sedi, neanche nel corso dell'anno 2000.

Ad ogni modo, passando ai contenuti di tali proposte, alcune mirano a restringere le maglie dell'obiezione di coscienza nelle strutture sanitarie, al fine di riaffermare oggi le garanzie legislativamente previste dalla legge del 1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza (proposta Camera dei Deputati, n. 162, di iniziativa dell'On. Corleone, comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1996).

Altre non contestano la validità delle scelte di politica legislativa compiute nella legge del 1978, di cui lasciano intatta la struttura portante (disegno di legge n. 1754 di iniziativa della Sen. Salvato presentato in data 20 novembre 1996). Esso, al contrario, si pone nel solco della disciplina vigente, dispone l'attivazione della procedura d'urgenza anche per le minori di età inferiore a sedici anni e, di più, afferma già nell'art. 1 il diritto delle donne all'autodeterminazione nella sessualità e nelle scelte procreative. Il disegno di legge propone invece significative innovazioni sul versante *lato sensu* preventivo, nella misura in cui: demanda all'Istituto superiore della Sanità, in collaborazione con le Regioni, la ricerca e la documentazione in materie anche soltanto legate con quella dell'aborto; prevede la promozione, da parte del Ministero della Sanità, di campagne nazionali di informazione; assegna alle Regioni il coordinamento delle politiche di settore; rende obbligatoria l'istituzione dei consultori, cui attribuisce specifici e pregnanti incarichi, e correlativamente dota in via stabile di una *équipe* professionalmente qualificata; prevede, infine, l'istituzione, sempre da parte delle Regioni, di un Dipartimento per la salute della donna a livello di unità sanitaria locale.

Per converso, un sovvertimento radicale dell'impianto normativo attuale è proposto da quelle iniziative che affermano, con varie sfumature, l'illiceità penale dell'aborto (salvo la previsione di cause di non punibilità).

In questa prospettiva si muove la proposta Camera dei Deputati, n. 940 (di iniziativa dell'On. Poli Bortone ed altri, comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1996) che addirittura dispone l'abrogazione della legge n. 194. Questa dovrebbe essere sostituita da una nuova disciplina, nel cui esordio è espressamente fissato l'inizio della vita umana nel momento del concepimento, e che si conclude con la descrizione di tre fattispecie incriminatrici di "procurato aborto" (senza il consenso della donna, con il consenso della donna, colposo), oltre che con una "causa di non punibilità" (fermo, dunque, il carattere penale del fatto in sé), la quale opererebbe nel solo caso di "pericolo per la vita o la salute della donna", sempre che tale pericolo non sia "altrimenti evitabile". Dalla proposta non esulano tuttavia i profili di prevenzione; questi trovano espressione: nella previsione "interventi speciali a carattere sanitario e socio-assistenziale a favore della donna (disposti dalle ASL competenti); in una ridefinizione dei compiti dei consultori; nella predisposizione di aiuti economici per il periodo della gravidanza e dell'allattamento e, in caso di necessità, anche per quello successivo.

In certa misura assimilabile appare il disegno di legge n. 1239, d'iniziativa dei Senatori Mazzuca Poggiolini e Bruni (comunicato alla Presidenza il 9 settembre 1996). Anch'esso assegna lo *stigma* penale all'interruzione di gravidanza, che viene definita un "reato contro il diritto inviolabile alla vita del concepito", salva la previsione della sua

non punibilità quando l'aborto sia praticato entro novanta giorni dall'inizio della gravidanza stessa nei casi di pericolo per la salute fisica della donna o, al di fuori di questi, in caso di espressa richiesta della donna, purché a seguito di una procedura analiticamente descritta e volta alla responsabilizzazione della donna. Il disegno di legge prevede, tra le altre cose, interventi di sostegno della donna nel corso della gestazione e nel triennio successivo al parto. Al fine di assicurare le entrate economiche necessarie alla predisposizione di queste misure, prevede l'istituzione di una imposta indiretta sui prodotti destinati all'infanzia. Ma il punto qualificante dell'iniziativa parlamentare è rappresentato senz'altro dall'istituzione di un Garante della tutela della maternità e della vita prenatale, presso il Ministero della Sanità.

In posizione "intermedia" si collocano infine le iniziative che rinunciano ad incriminare le condotte interruttrive della gravidanza, ma introducono fattispecie penali *di contorno*, e precisamente in materia di "pubblica istigazione all'aborto". In questo senso si muovono la proposta Camera dei Deputati, n. 1430, di iniziativa dell'On. Teresio Delfino, comunicata alla Presidenza il 5 giugno 1996, nonché il disegno di legge n. 3485, di iniziativa del Sen. Nava, presentato alla Presidenza in data 30 luglio 1998.

La proposta di legge n. 1430 introduce peraltro anche considerevoli restrizioni in materia di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni. Altra scelta qualificante del provvedimento consiste in un maggior coinvolgimento dei genitori nella decisione della figlia minore, scelta operata con il dichiarato intento di eliminare, in questa materia, le deroghe alla disciplina civilistica di protezione dei minori e degli incapaci. La proposta, infine, pone a carico dei comuni

un dovere di convenzionamento con i consultori e gli altri organismi pubblici e privati esistenti su territorio.

Il disegno di legge n. 3485 si muove anch'esso nel solco della prevenzione, ma con prevalente attenzione nei confronti del momento economico; in questa direzione, dopo aver proclamato il diritto alla vita di ogni essere umano fin dal concepimento, prevede l'istituzione di un fondo comune tra le Regioni a tutela della maternità e a difesa della vita umana. Soprattutto, innova la disciplina vigente disponendo la partecipazione di un avvocato, nominato d'ufficio dal competente giudice dei minori, cui viene affidato il compito di rappresentare gli interessi del nascituro attraverso il ricorso al suddetto giudice, al quale spetta, in definitiva, di autorizzare (o meno) la donna ad ottenere l'interruzione della gravidanza presso una delle sedi autorizzate.

3.2 LE PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI.

Nel corso dell'anno 2000 da parte del Tribunale di Milano è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 4, 5 e 12 della disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza.

Il giudice tutelare, ben conscio di precedenti decisioni in materia tutte negative, ha ritenuto necessaria l'esigenza di "qualche nuova riflessione" sulla integrazione della volontà della minore operante con l'autorizzazione giurisdizionale.

Se il diritto della minore di determinarsi soggettivamente ad abortire necessita del provvedimento del giudice perché sia

efficacemente compiuto, il giudice deve non solo controllare il rispetto delle procedure documentali ma anche e soprattutto chiedersi in via prioritaria se il suo potere-dovere di applicare una norma solo costituzionalmente legittima non gli venga sottratto dal congegno normativo in esame.

Dagli articoli 4 e 5 della legge n.194 sarebbe violato il primo e più imprescindibile dei diritti inviolabili dell'uomo, quello alla vita.

Il secondo punto in questione riguarda la mancata previsione legislativa della possibilità, anche per il magistrato, di sollevare l'obiezione di coscienza prevista nell'articolo 9 della legge per gli altri partecipanti al procedimento autorizzativo.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
UFFICIO V - RICERCHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO

A L L E G A T I

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE CONTENENTE
NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA' E
SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

(legge 22 maggio 1978, n. 194)

ANNO 2000

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI**

UFFICIO V - RICERCHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO

T A V O L E

**SINTETICHE ED ANALITICHE
SUI PROCEDIMENTI PENALI**

ANNO 2000

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA A

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
UFFICIO V. RICERCHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	PROCEDIMENTI PENALI AI SENSI DEGLI ARTT. 17-18 E 19 L. 22.5.78 N. 194			
	PENDENTI AL 31.12.1999	PERVENUTI NEL 2000	DEFINITI NEL 2000	PENDENTI AL 31.12.2000
AREA SETTENTRIONALE				
TORINO	21	8	7	22
MILANO	18	24	4	38
BRESCIA	2	2	0	4
TRENTO	0	0	0	0
VENEZIA	14	10	2	22
TRIESTE	0	0	0	0
GENOVA	9	10	5	14
BOLOGNA	9	6	0	15
TOTALE	73	60	18	115
AREA CENTRALE				
FIRENZE	15	3	0	18
PERUGIA	2	5	0	7
ANCONA	5	2	0	7
ROMA	26	17	11	32
TOTALE	48	27	11	64
AREA MERIDIONALE				
L'AQUILA	0	0	0	0
CAMPOBASSO	0	0	0	0
NAPOLI	41	24	15	50
SALERNO	8	1	0	9
BARI	15	5	0	20
LECCE	5	0	0	5
POTENZA	2	5	2	5
CATANZARO	0	1	0	1
REGGIO CALABRIA	8	2	2	8
TOTALE	79	38	19	98
AREA INSULARE				
PALERMO	5	7	3	9
MESSINA	1	3	0	4
CALTANISSETTA	5	0	0	5
CATANIA	9	3	3	9
CAGLIARI	2	2	0	4
SASSARI	0	1	0	1
TOTALE	22	16	6	32
RIEPILOGO				
NORD	73	60	18	115
CENTRO	48	27	11	64
SUD	79	38	19	98
ISOLE	22	16	6	32
TOTALE NAZIONALE	222	141	54	309

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
UFFICIO V - RICERCHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO

PROCEDIMENTI PENALI SOPRAVVENUTI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 22.5.1978 N. 194

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO - PERIODO ANNO 2000

DISTRETTI CORTE D'APPELLO	NUMERO PROCE- DIMEN- TI	PRT	PRP	PRM	IPM	TRI	IPP	PTR	IPM	TRM	ASS	CAP	CAM	AAP
AREA SETTENTRIONALE														
TORINO	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILANO	24	12	6	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0
BRESCIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENEZIA	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENOVA	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
BOLOGNA	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	60	45	7	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
AREA CENTRALE														
FIRENZE	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERUGIA	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ANCONA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROMA	17	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
TOTALE	27	23	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
AREA MERIDIONALE														
L'AQUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAPOLI	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALERNO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARI	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LECCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTENZA	5	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANZARO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGGIO CALABRIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	38	35	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA ISOLARE														
PALERMO	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MESSINA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALTANISSETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CAGLIARI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SASSARI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	16	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
RIEPILOGO														
NORD	60	45	7	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
CENTRO	27	23	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
SUD	38	35	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE	16	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
TOT. NAZ.	141	117	8	0	0	9	0	0	0	0	0	7	0	0